

Date queste spiegazioni, prego l'onorevole Calvi di non insistere nelle sue osservazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Un'altra parola dirò su questa questione, la quale del resto non dà luogo a proposta da parte dell'onorevole Calvi.

A me non pare che, interpretando l'articolo come ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera, si concedano al consorzio diritti maggiori di quelli che si concedono alla finanza.

È da considerare che i privilegi della finanza non sono scritti solamente nel Codice civile, ma sono scritti più specialmente nelle leggi sull'esazione delle imposte. E veramente non ho mai sentito dire che questi privilegi siano pochi.

Quindi nel nostro caso non facciamo al più che mettere il consorzio nelle stesse condizioni, in cui sono le finanze dallo Stato. Ecco tutto. E se crediamo che sia un interesse pubblico quello che informa i consorzi di acque a scopo agricolo od industriale, tanto che perciò lo Stato concorre alla spesa; è naturale conseguenza che si debba assicurare con gli stessi privilegi dati alla finanza, la vita dei consorzi stessi.

Sulle difficoltà poi di sapere per l'acquistatore quali siano gli oneri dell'utente anteriore per contributi non pagati, io osservo all'onorevole Calvi che nulla è più facile a questo mondo. È quella stessa ricerca, che fa chiunque compra uno stabile, andando a vedere presso gli uffici pubblici se a carico di esso vi sieno annate di fondiaria o d'altre imposte non pagate.

È vero, che di fronte alla finanza esistono i ricevitori e gli esattori, ma questi conservano i loro diritti verso i contribuenti. Dunque chiunque compra uno stabile può fare bene le sue verifiche. Così avverrà nel nostro caso.

Il consorzio avrà un cassiere, un amministratore e registri appositi. Si potrà dunque sempre vedere se il singolo consorziato deve delle annate arretrate, e così l'acquistatore con facilità potrà garantire il proprio interesse.

Ma di fronte al consorzio deve stare il principio, che tutti gli obblighi passano dal vecchio al nuovo utente.

Presidente. Se non vi sono emendamenti...

Calvi. Io non propongo emendamenti; solamente avverto che quando io invocava, onorevole ministro, il privilegio contenuto dall'articolo 1969, cioè che a consorzi per contributo si fa una posizione migliore che allo Stato per i tributi diretti, era nel vero.

L'onorevole ministro ha parlato di leggi speciali di esazione, ma queste non contengono né attribuiscono privilegi nel senso di creare collocazioni con prelazione alla finanza o diritti che il Codice loro non attribuisce, ma determinano solo il modo di esazione.

Per guisa che insisto nel mio precedente concetto che ai consorzi è fatta condizione migliore di quella che fanno le leggi vigenti al pubblico erario.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Parlando di privilegi della finanza non si può fare a meno di parlare dei privilegi dati da leggi speciali. Basterebbe per tutti citare quello che nella legge speciale, non nel Codice, è stabilito, cioè il *solvo et repete*. E come quello, ve ne sono altri in altre leggi speciali, le quali non determinano solamente il modo di pagamento, ma danno anche privilegi alla finanza, per potersi esigere le imposte.

Presidente. Non essendovi dunque alcun emendamento all'articolo 4 lo rileggo:

“ Costituito il consorzio e trascrittone il regolamento a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 5. Le condizioni e le riserve fatte nel prendere parte al consorzio non hanno effetto rispetto ai terzi se non sono espresse nel regolamento e questo non sia trascritto. ”

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Vorrei fare un emendamento di dizione. Bisognerebbe dire invece di “ *se non sono espresse nel regolamento,* ” “ *se non sieno espresse nel regolamento.* ”

Presidente. Sta bene.

Metto a partito l'articolo 5, testè letto, con questa correzione. Chi l'approva si alzi.

(È approvato; così pure il 6 senza discussione).

“ Art. 6. L'amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratti, e in tutti gli atti che l'interessino, entro i limiti dei poteri stabiliti dal regolamento. ”

“ Art. 7. La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere ai consorzi costituiti secondo la